

VITTORIO FORMENTIN, *Baruffe muranesi. Una fonte giudiziaria medievale tra letteratura e storia della lingua*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017, pp. x-166 (*Chartae Vulgares Antiquiores*, collana diretta Vittorio Formentin, Nello Bertolotti e Antonio Ciaralli. Quaderni, 2).

L'opera di Vittorio Formentin *Baruffe muranesi. Una fonte giudiziaria medievale tra letteratura e storia della lingua* si colloca tra le pubblicazioni di un progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) dal titolo *Chartae Vulgares Antiquiores* volto a ricostruire le fasi del primo formarsi di una tradizione scrittoria del volgare in area italo-romanza mediante la riproduzione, l'edizione e i commenti delle testimonianze più antiche, nonché di particolare interesse per la storia linguistica di una specifica regione o della letteratura italiana delle origini nel suo complesso.

Il saggio propone lo studio letterario (cap. II) e filologico-linguistico (cap. III) di una fonte giudiziaria medievale, nella fattispecie gli atti processuali dei podestà veneziani dell'isola di Murano nell'ultimo ventennio del Duecento (1279-1308), conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia in cui l'Autore ha trascorso l'intera estate del 2016. Pagina dopo pagina, l'interesse del linguista in cerca delle tracce di volgare che affiorino dal latino di questi atti, cede il passo alla viva curiosità dello storico e del letterato. Non senza una certa sorpresa, infatti, la fonte si impone sempre più all'Autore come testimonianza del vivere quotidiano di una piccola comunità medievale, in cui risultano documentati atteggiamenti, situazioni ed espressioni che trovano precisi riscontri nella coeva produzione novellistica o, poco oltre, nella commedia. Formentin constata con acutezza che tali generi affondano le loro radici nella comune «sostanza umana» (p. 5) e in un altrettanto comune «terreno di autenticità» (p. 6) che si andrà precisando nei vari capitoli in cui è articolato il saggio. Dai verbali muranesi emerge infatti una realtà molto simile a quella che sarebbe stata raccontata, solo qualche decennio più tardi, da Giovanni Boccaccio nel *Decameron* e da Franco Sacchetti nel *Trecentonovelle*.

La solidarietà tra esperienza giuridica ed esperienza letteraria viene considerata così radicata che l'Autore fa appello al «mutuo soccorso» (p. 21) tra letteratura e documentazione nei casi in cui alcune lezioni di testi appartenenti ai due diversi generi risultino dubbie: «innanzi a un concreto problema testuale, una fonte giudiziaria può indicare la lezione giusta tra quelle attestate nella tradizione di un novelliere, mentre un luogo del *Decameron* o del *Trecentonovelle* può suggerire una congettura buona per correggere l'errore di un verbale giudiziario di mano notarile» (Ibidem). A conferma di ciò vengono riportati sagaci esempi che riguardano termini come *strabule/serabule* sui quali si fornisce qui un breve commento. Nel *Trecentonovelle* un passo della novella XXV recita: «avendo fatto trarre le *strabule* (lezione riportata nei testimoni borghiniani e confluita, a discapito della sua oscurità, nelle principali edizioni di riferimento) = *serabule* (lezione dei testimoni non borghiniani accolta nella recente edizione a cura di Michelangelo Zaccarello, Firenze, 2014) al prete». Il sostantivo risulta di fatto

sconosciuto alla tradizione lessicografica dell'italiano, pur essendo ben noto ai repertori del latino medievale (p. 22), ma è proprio un verbale muranese relativo a una denuncia per violenza carnale di certa Girardina, «figlia della fu Constarina», contro pre Zano, «prete della chiesa di S. Maria di Murano», a fornire un riscontro decisivo alle *serabule* di Sacchetti per forma, significato e contesto d'uso del termine («callavit *serabulas* suas») (pp. 22-23).

La società dei documenti muranesi analizzati da Formentin è paragonabile anche a quella che secoli dopo Carlo Goldoni avrebbe messo in scena nelle *Baruffe chiozotte* (1762), una delle più geniali e polifoniche commedie goldoniane, nella cui pluralità di voci alcuni critici hanno inteso vedere una sorta di coro pre-verghiano declinato in senso comico piuttosto che tragico. Dalle chiacchiere e dalle liti dei pescatori, dei marinai e delle comari, scoppiate per futili motivi e poi finite davanti a un giudice, emergono le voci che un giovanissimo Goldoni aveva avuto modo di ascoltare nei mesi trascorsi a lavorare come 'aggiunto' del *coadiutore* presso la Cancelleria criminale di Chioggia (dal gennaio 1728 all'aprile 1729) (pp. 29-30).

Non è un caso, dunque, che il titolo del volume di Formentin sia una ~~pa-~~ ~~lese~~ riscrittura del titolo della commedia goldoniana, rispetto alla quale i testi giuridici muranesi – con la loro intrinseca teatralità – si pongono quasi come prodromo (le *Baruffe muranesi* precedono di circa cinquecento anni la composizione delle *Baruffe chiozotte*). Viene dunque qui riaffermato il fecondo rapporto di reciprocità e mutua fertilizzazione tra fonti giudiziarie e fonti letterarie. A discapito della presunta inamabilità della scrittura cancelleresca, infatti, l'Autore ritrova nelle carte processuali muranesi la «carnalità costitutiva del diritto [...] che riposa sui fatti e sulle persone e di quei fatti e di quelle persone [...] è la norma, anzi la 'forma / che l'universo a Dio fa simigliante'» (p. 5).

Una precisazione per evitare equivoci: quelle a cui Formentin è interessato non sono le 'fonti' di Boccaccio, prima, e di Goldoni, poi: «Quanto segue [...] non si iscrive sotto la rubrica di una *Quellenforschung* comunque intesa» (p. 10). L'Autore sottolinea piuttosto – ricorrendo a un'espressione mutuata dal filologo Victor Klemperer – «la 'verosimiglianza umana' di alcuni temi che s'incontrano, variamente sceneggiati, così nei novellieri come nei verbali dei processi criminali: una coincidenza che mostra non solo la sempre possibile poligenesi dei motivi letterari, ma anche il fondo di umanità comune che lega – nel medioevo in modo forse più evidente che in altre epoche – alcune manifestazioni della letteratura ad alcune manifestazioni del diritto, che in tale confronto possono illuminarsi e chiarirsi vicendevolmente» (p. 10).

Se gli attori dei documenti muranesi – preti smodati e vagheggioni, amanti che s'insinuano nottetempo, *téctora* (p. 25), nel letto delle amate, popolane litigiose e attaccabrighe –, così come le situazioni in cui sono coinvolti, risultano non dissimili da molti personaggi e contesti boccacceschi e goldoniani, una evidente analogia si riscontra anche livello di usi linguistici, il che rende il confronto tra fonti giudiziarie e fonti letterarie ancora più interessante. Che insulti e ingiurie registrati nei documenti appaiano occasionalmente nei testi burleschi è cosa nota; tuttavia il materiale linguistico studiato da Formentin

è assai più ricco, come dimostra l'ampio *Glossario* (quasi 60 pagine) di cui si tratterà più avanti.

Nel cap. III del volume l'Autore indaga proprio il rapporto tra fonti giudiziarie e storia della lingua. Ad una prima parte di natura più filologica – dedicata alla minuziosa descrizione materiale dei documenti – e di contesto – volta a definire i confini dell'amministrazione della giustizia penale e civile a Murano alla fine del Duecento – segue la presentazione di un breve testo in volgare duecentesco (p. 56), una deposizione giurata di un certo Michele Rosso datata 6 febbraio 1288 e conservata alla c. 27r del registro 2.IV (si vedano anche le Tavole VII e VIII in coda al volume). A tale deposizione non è collegato alcuno degli atti processuali trascritti nel registro. La fonte, dato il suo isolamento, non è di facile interpretazione, ma potrebbe aprire nuove prospettive sulla varietà linguistica della laguna veneta in età medievale, in quanto per il Duecento è il solo testo volgare scritto a Murano che, sullo sfondo di una lingua di base veneziana (p. 60), presenti rilevanti tratti non rialtini in cui Formentin riconosce un «indubbio sapore dalmatico» (p. 58). In merito alla possibilità che si tratti dell'attestazione di un'antica varietà lagunare diversa dal rialtino, oppure di un'ibrida *scripta* usata da un immigrato dalla Dalmazia o dall'Istria, l'Autore si mostra giustamente prudente a causa dell'assoluta singolarità della testimonianza che rende impossibile confrontare la lingua della deposizione con quella di testi più o meno coevi esemplati a Murano (p. 61).

Ma il vero fulcro del capitolo è costituito dal già citato *Glossario* (pp. 64-121), in cui l'Autore registra parole e locuzioni «che possono interessare lo storico della lingua perché, sotto il tenue rivestimento latino, in esse traspare una sostanza dai netti lineamenti volgari (in attestazione assai antica e specificabile *ad diem*)» (p. 64). I lemmi ivi raccolti non solo documentano ambienti, situazioni e gesti di vita quotidiana del medioevo muranese (si vedano, a titolo puramente esemplificativo, le parole legate al campo semantico della lavorazione del vetro), ma inducono anche il lettore a porsi alcune domande su ipotesi etimologiche o datazioni solo apparentemente consolidate: il *bacalare* che si incontra nella novella boccacciana di Andreuccio da Perugia, solitamente glossato come 'persona di gran conto e reputazione' (in senso prevalentemente ironico), non sarà piuttosto da interpretare come 'briccone, furfante', significato segnalato da Formentin per il sostantivo *bacalarus* dei documenti muranesi (p. 69)? E l'antroponimo *Bergus/Bergolus*, un probabile germanismo, è forse riconducibile alla radice \**be(r)g-* accezione meno comune di 'ciarlare, motteggiare' (LEI, IV, col. 381) da cui pare discendere anche l'aggettivo *bèrgolo* 'chiacchierone, sventato, vanarello' usato da Boccaccio come blasone proprio dei veneziani (*Decameron* IV, 2, 12; VI, 4, 6) (p. 71)? E ancora, l'uso di *campus* nell'accezione di 'piazza davanti alla chiesa', attestato in un atto muranese del 7 novembre 1285, non va retrodatato rispetto a quanto emerge dai dizionari del latino medievale che lo collocano solitamente nel 14° secolo?

Il volume è corredato di due appendici e undici tavole: nella prima appendice (pp. 123-126) sono riportate alcune annotazioni in volgare misto a latino scritte a Murano nel 1291, alle quali l'Autore attribuisce una fisionomia lin-

guistica tipicamente veneziana; la seconda appendice (pp. 127-133) propone la cedola testamentaria di un *fioler* 'fiolario' muranese trascritta nel registro d'abbreviature di un notaio dell'isola (a. 1325), anch'essa redatta in una varietà linguistica che non si discosta in modo significativo dal veneziano coevo (p. 61). Le undici tavole hanno valore illustrativo, anche se il collegamento con il testo non è immediatamente perspicuo (due tra le più significative, ovvero le Tavole VII e VIII, che riportano il documento edito per la prima volta a p. 56, non sono di fatto richiamate nel copro del volume).

Formentin ha composto pagine scientificamente rigorose, ma anche appassionate e di scorrevole, nonché piacevole lettura che gli hanno valso la meritata attribuzione del Premio Brunacci 2018 (33<sup>a</sup> edizione) per la sezione riservata alla 'Cultura letteraria e linguistica veneta'. Di fronte al lettore – specialista o meno – si schiude un mondo fatto di testi, sottotesti, personaggi giullareschi e carnascialeschi da cui emerge con evidenza la conferma della carnalità istitutiva del diritto (p. 5). I tecnicismi, di cui l'Autore sembra quasi garbatamente scusarsi definendoli, con una forma di *captatio benevolentiae*, «impacci imposti dalle pur necessarie descrizioni archivistiche, precisazioni storico-linguistiche e illustrazioni storiche» (p. 7), non sono mai eccessivi e vengono spesso spiegati per via diretta o indiretta.

Come auspicio per il futuro, segnalo che la ricchezza della ricerca storico-linguistica avrebbe potuto essere ulteriormente valorizzata dal ricorso a un ambiente digitale, eventualmente in aggiunta a quello cartaceo. Penso, in particolare, alle potenzialità del *Glossario* messo a sistema con altri strumenti lessicografici, ma anche al rapporto testo-documento nell'edizione proposta.

MARINA BUZZONI